

REGOLAMENTO (CE) N. 900/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2008

che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l'applicazione del regime d'importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 4154/87 della Commissione, del 22 dicembre 1987, che definisce i metodi di analisi e altre disposizioni di carattere tecnico necessarie per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3033/80 che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽²⁾, è stato modificato in modo sostanziale ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) Onde garantire un trattamento uniforme all'importazione nella Comunità di merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽⁴⁾, è importante tener conto dell'evoluzione scientifica e tecnica dei metodi di analisi.
- (3) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione tariffaria e statistica del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento definisce i metodi di analisi comunitari necessari per l'applicazione del regolamento (CE) n. 3448/93 (per quanto riguarda le importazioni) e del regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione ⁽⁵⁾, o in assenza di tali metodi, le operazioni analitiche da seguire o il principio di un metodo da applicare.

Articolo 2

Conformemente alle definizioni contenute nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1460/96, relative al tenore in amido/glucosio e al tenore in saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio, e per l'applicazione degli allegati II e III del regolamento mede-

simo, il tenore di amido/glucosio e di saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio è determinato mediante le formule, le procedure e i metodi seguenti.

1) Tenore di amido/glucosio:

(espresso in amido puro allo stato secco, sul prodotto tal quale)

$$a) (Z - F) \times 0,9$$

quando il tenore di glucosio è superiore o uguale a quello del fruttosio; oppure

$$b) (Z - G) \times 0,9$$

quando il tenore di glucosio è inferiore a quello del fruttosio,

dove:

Z = tenore di glucosio determinato col metodo enzimatico indicato nell'allegato I;

F = tenore di fruttosio determinato mediante la cromatografia di alta precisione in fase liquida (di seguito HPLC);

G = tenore di glucosio determinato mediante HPLC.

Nel caso di cui alla lettera a), ove sia dichiarata la presenza di un idrolizzato di lattosio e/o vengano messi in evidenza quantitativi di lattosio e di galattosio, un tenore di glucosio equivalente a quello del galattosio (determinato mediante HPLC) è detratto dal tenore di glucosio Z prima che sia effettuato qualsiasi altro calcolo.

2) Tenore di saccarosio/zucchero invertito/isoglucosio:

(espresso in saccarosio, sul prodotto tal quale)

$$a) S + (2F) \times 0,95$$

quando il tenore di glucosio è superiore o uguale a quello del fruttosio; oppure

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 392 del 31.12.1987, pag. 19.

⁽³⁾ Cfr. allegato IV.

⁽⁴⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU L 187 del 26.7.1996, pag. 18.